

MARZO 2024

# CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

## MODIFICA STANDARD ISO 9001 e ISO 14000

A febbraio 2024 gli standard ISO9001:2015 e ISO14001:2015 hanno avuto delle integrazioni con due emendamenti riguardanti:

- Il punto 4.1 dove viene aggiunto il requisito: "L'organizzazione deve determinare quanto possano essere **rilevanti i fattori legati al cambiamento climatico**".
- Il punto 4.2 dove viene aggiunta la nota: "Le **parti interessate rilevanti** possono avere esigenze connesse al cambiamento climatico".

Questa novità entra in vigore da subito, per cui gli enti di certificazione sono tenuti a verificare il rispetto di tali requisiti.

### Le possibili varianti dovute al clima possono essere:

1. Interruzione dell'attività di un'organizzazione (un'esondazione di un fiume che può avere danneggiato irrimediabilmente gli impianti elettrici),
2. Interruzione della catena di approvvigionamento (una forte siccità che può avere dimezzato il raccolto da un Paese fornitore di materie prime necessarie al mio processo produttivo),
3. Problemi di trasporto di merci (dei guasti ad un impianto di circolazione su rotaia a seguito di una tempesta),
4. Danneggiamento delle merci (per lo stoccaggio in un ambiente troppo caldo e umido),
5. Problemi di carattere assicurativo (una tromba d'aria che può aver scoperchiato il tetto di un capannone).

### Cosa deve fare dunque un'Organizzazione?

Agire preventivamente: partire dall'analisi del contesto e rivedere la propria matrice di rischi e opportunità, comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate alla luce dei due emendamenti.

È importante capire se questi eventi possono coinvolgerla e che misure adottare per contrastarli.

Attraverso una gestione più responsabile e sostenibile, evitare di trovarsi impreparati e trarne se possibile un vantaggio aziendale competitivo.

**PIOMBO E DIISOCIANATI NUOVA DIRETTIVA**

L'Unione Europea ha approvato una direttiva che ha da un lato rivisto i valori limite per l'esposizione professionale al piombo e dall'altro ha introdotto valori limite per i diisocianati.

I **valori limite per il piombo** sono stati ridotti di circa cinque volte:

- Il limite di esposizione professionale da 0,15 mg/m<sup>3</sup> a 0,03 mg/m<sup>3</sup>;
- Il valore limite biologico da 70 µg/100 ml a 15 µg/100 ml (30 µg/100 ml fino al 2028).

I **valori limite per i diisocianati** sono invece i seguenti:

- limite generale di esposizione professionale pari a 6 µg NCO/m<sup>3</sup> (10 µg/m<sup>3</sup> fino al 2028)
- limite di esposizione di breve durata pari a 12 µg NCO/m<sup>3</sup> (20 µg/m<sup>3</sup> fino al 2028)

Gli Stati membri avranno quindi a disposizione due anni per recepire tale direttiva relativa ai valori limite per l'esposizione professionale al **piombo** e ai **diisocianati** adeguando la loro legislazione nazionale.

Ricordiamo che il regolamento UE 2020/1149, chiamato "Regolamento Diisocianati" aveva già introdotto l'obbligo di informazione e addestramento per l'uso professionale o industriale di tali prodotti, considerati singolarmente o come componenti di altre sostanze o miscele, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

Dal 24 agosto 2023 quindi tutti gli utilizzatori professionali di Diisocianati, o sostanze che li contengono, devono aver frequentato un corso di formazione specifico e eseguito l'addestramento sull'uso di queste sostanze in relazione alla pericolosità e alle misure di prevenzione e protezione da adottare.

**NUOVA FIGURA PROFESSIONAL PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO**

Le ottime proprietà tecnologiche dell'amianto, la sua versatilità ed il basso costo, in passato ne hanno favorito un ampio utilizzo. Tra gli usi più diffusi va sottolineato quello dell'amianto-cemento, in prevalenza lastre per coperture, tubi, condotte e canalizzazioni. In industria è stato impiegato per anni come materia prima per produrre svariati manufatti, come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature, come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature, come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici, come materiale fonoassorbente. È stato inoltre utilizzato come materiale spruzzato per il rivestimento di elementi strutturali metallici degli edifici per aumentarne la resistenza al fuoco. È stato impiegato anche nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola, nei pannelli per controsoffittature, nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (in cui è mescolato a polimeri), come sottofondo di pavimenti in linoleum.

Nei mezzi di trasporto: è stato impiegato nei freni, nelle frizioni e negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni, nelle vernici e mastici "antirombo" e, infine, nella coibentazione di particolari strutturali di treni, navi e autobus.

La presenza delle fibre di amianto nell'ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. È un agente cancerogeno. I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell'aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all'interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all'interno dei polmoni può comportare l'insorgenza di malattie come l'asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni. Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all'esposizione all'amianto.

La direttiva 203/2668 del 22/11/23 definisce i nuovi obiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori nei confronti dei manufatti contenenti amianto. Analizzando il testo, al considerando n°3 la Direttiva definisce l'ambito di applicazione: **tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.**

Nei considerando viene indicato che esistono tipi di esposizione all'amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell'amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l'esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all'amianto, e l'esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli. Sia l'esposizione passiva che l'esposizione secondaria possono avere un impatto significativo sulla salute.

Ricordo che la vigente normativa impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi, individuando anche i rischi potenziali come quelli derivanti dall'esposizione passiva all'amianto, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo presente che il principio di evitare i rischi è la base di partenza di qualsiasi misura attuata.

**I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto,** eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all'eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale dell'uso dell'amianto.

Analizzando la nuova direttiva all'art.11 troviamo la nuova figura professionale: «**Prima** di intraprendere lavori **di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione** in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a *individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto*, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il **datore di lavoro garantisce** l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un **operatore qualificato** conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori.

La direttiva cita in più punti l'operatore qualificato, chi è? Quali competenze deve avere? Può essere l'RSPP? Un geometra? Un architetto? Un ingegnere?

L'UNI già l'anno scorso dopo un percorso di confronto all'interno della commissione sicurezza, ha pubblicato la norma UNI 11903:2023 che definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell' addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività volte ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

L'anno prima è stata pubblicata la norma UNI 11870:2022 che definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

Su proposta dell'Osservatorio Amianto, sempre UNI attraverso una commissione di esperti, ha pubblicato la PdR 152-1:2023, uno strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia. Questa valutazione deve essere condotta da un addetto al censimento o un responsabile del rischio amianto.

Sempre la stessa commissione ha pubblicato la prassi di riferimento PdR 152-2:2023 che definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) per gli MCA in cui l'amianto è aggiunto intenzionalmente nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

Si configura quindi la necessità di formare esperti in questo settore che avranno il compito di colmare le lacune ancora presenti oggi sull'individuazione dei manufatti contenenti amianto che purtroppo continua a mietere vittime con previsioni di aumento di casi di mesotelioma nei prossimi anni.

## PROSSIMI CORSI

### **Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore**

Venerdì 29 marzo e 5 aprile 2024 dalle 14,30 alle 17,30

### **Corso Formazione Specifica 2<sup>a</sup> lezione - medio, alto rischio**

Mercoledì 3 aprile 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 3<sup>a</sup> lezione - alto rischio**

Mercoledì 10 aprile 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore**

Mercoledì 17 e 24 aprile 2024 dalle 14,30 alle 17,30

### **Corso per carrellisti 12 ore**

Giovedì 2 maggio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30  
e venerdì 3 maggio 2024 dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 13,30 alle 17,30

*A tutti i Clienti e Collaboratori:*



**NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.**

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: [info@nuoviservizi.com](mailto:info@nuoviservizi.com) [www.nuoviservizi.com](http://www.nuoviservizi.com)